

Codice A1816B

D.D. 10 novembre 2021, n. 3289

**R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6876. Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione all'opera di presa dell'impianto idroelettrico della società Terme Reali di Valdieri SpA, nel torrente Gesso della Valletta, località Terme di Valdieri, nel comune di Valdieri (CN)  
Richiedente: società Terme Reali di Valdieri SpA - Borgo San Dalmazzo (CN) .**



**ATTO DD 3289/A1816B/2021**

**DEL 10/11/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6876. Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione all'opera di presa dell'impianto idroelettrico della società Terme Reali di Valdieri SpA, nel torrente Gesso della Valletta, località Terme di Valdieri, nel comune di Valdieri (CN)  
Richiedente: società Terme Reali di Valdieri SpA – Borgo San Dalmazzo (CN)

Il sig. Bonetto Giuseppe, in qualità di legale rappresentante della società Terme Reali di Valdieri SpA, con sede in Borgo San Dalmazzo (CN) – via Cuneo 74, ha presentato istanza, in data 18/10/2021 (acquisita al. prot. 48694/A1816B), di autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione all'opera di presa ad uso idroelettrico nel torrente Gesso della Valletta, località Terme di Valdieri, nel comune di Valdieri (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa. Gli interventi di manutenzione si rendono necessari a causa dell'evento alluvionale ottobre 2020.

Si prende atto che la concessione di derivazione di acqua pubblica è la 5365 rilasciata dalla Provincia di Cuneo con Determinazione Dirigenziale 413 del 13/09/2006.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Mauro Dematteis in base ai quali sono previsti i seguenti lavori di manutenzione da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25/07/1904 sul torrente Gesso della Valletta:

- realizzazione savanella provvisoria in materiale sciolto in sponda idrografica sinistra
- rimozione del materiale litoide accumulato nel canale di adduzione (20,00 mc circa) con ricollocazione a valle della traversa

Catastalmente la traversa si colloca in corrispondenza nel mappale 23 del F.43 del comune di Valdieri.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Per l'intervento sopra specificato, si ritiene che ai sensi della L.R.12/2004 e s.m.i. e del Regolamento regionale n.14/R/2004 e s.m.i. non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'intervento di manutenzione in argomento è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904
- T.U. n.1775 del 11/12/1933 art 42
- D.P.R. 8/1972 art.2
- D.P.R. 616/1977 art.89
- D.Lgs.. 112/1998 artt.86 e 89
- D.G.R. 24-24228 del 24/03/98
- D.G.R. 11-1409 del 11/05/2015
- L.R. 44/2000 art.59
- LL.RR. 20/2002 e 12/2004
- Regolamento Regionale 14/R del 6/12/2004 e s.m.i
- L.R. 23/2008 art. 17

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società Terme Reali di Valdieri SpA, con sede in Borgo San Dalmazzo (CN), a eseguire i lavori di manutenzione all'opera di presa ad uso idroelettrico nel torrente Gesso della Valletta, località Terme di Valdieri, nel comune di Valdieri (CN), secondo le caratteristiche indicate negli elaborati progettuali che si restituiscono vistati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
4. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del

corso d'acqua;

5. gli interventi manutentivi all'opera di presa in argomento potranno essere realizzati, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre con la condizione che, una volta iniziati i lavori, gli stessi dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione. Nel caso di sostanziale variazione dello stato dei luoghi per eventi di piena significativi, tale autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente.
6. il soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
7. il committente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza del manufatto di presa ed immediatamente a monte e a valle dello stesso, qualora si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dell'opera (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni dei profili di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterate nel tempo le zone d'imposta del manufatto ed eseguire gli interventi di manutenzione necessari per mantenere in efficienza nel tempo le opere idrauliche;
9. il soggetto autorizzato potrà procedere ad effettuare i necessari interventi di manutenzione previsti ai punti 7 e 8 al fine di ripristinare le condizioni di progetto autorizzate con questo provvedimento, fatte salve le comunicazioni di cui al punto 6 sopra citato. Ogni altra tipologia di intervento dovrà essere autorizzata dallo scrivente Settore;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
13. il soggetto autorizzato nell'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori fino al termine dei lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive

competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

**IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)**  
Firmato digitalmente da Graziano Volpe